



Circolare informativa per la clientela
n. 16/2012 del 17 maggio 2012

VERSAMENTO delle IMPOSTE a SALDO e PRIMO ACCONTO 2012

In questa Circolare

- 1. Versamento delle imposte per le persone fisiche**
- 2. Acconto per la cedolare secca**
- 3. Versamento delle imposte per le società di persone**
- 4. Versamento delle imposte per le società di capitali e rideterminazione degli acconti**

1. VERSAMENTO delle IMPOSTE per le PERSONE FISICHE

Per le **persone fisiche**, la **scadenza di versamento** delle imposte è individuata nel **16 giugno** dell'anno di **presentazione della dichiarazione**.

La **dichiarazione** relativa al **periodo di imposta 2011** deve essere presentata entro il **1.10.2012** (in quanto il 30 settembre è domenica) e le relative **imposte** vanno versate entro il **18.6.2012** (in quanto il 16 giugno è sabato), questo anche laddove per ipotesi il soggetto avesse cessato l'attività imprenditoriale nel corso del 2011.

Acconto

Con il D.P.C.M. 21.11.2011 è stato disposto il **differimento** del versamento di **3 punti percentuali** dell'**acconto Irpef** per il **2012**.

Sono tenuti al versamento dell'**acconto Irpef** le persone fisiche che nel periodo di imposta 2011 risultano a **debito per un importo superiore a euro 51,65**.

La misura dell'acconto è pari al **96%** (percentuale modificata dal D.P.C.M. 21.11.2011) dell'imposta a saldo relativa all'anno precedente (**metodo storico**) e lo stesso deve essere versato:

- in un'**unica soluzione** entro il **30 novembre** se l'importo dovuto è **inferiore a euro 257,52**;
- in **due rate** se l'importo dovuto (rigo RN33) è **pari o superiore a euro 257,52**, di cui:
 - la **prima**, nella misura del **39,6%** di quanto dovuto, entro il **18.6.2012** ovvero entro il **18.7.2012** con la **maggiorazione** dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo;
 - la **seconda**, nella misura del **56,4%** di quanto dovuto, entro il **30.11.2012**.

Il contribuente può anche utilizzare il **metodo previsionale** per la determinazione dell'acconto dovuto: se prevede di dover versare una minore imposta (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti o che dovrà sostenere nel 2012 o di minori redditi percepiti nel 2012), può determinare gli acconti da versare sulla base della minore imposta versata.

Per quanto riguarda l'**acconto Irap**, corrisponde al **99%** dell'importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia **superiore a euro 51,65** e va versato alle **stesse scadenze** previste per l'**acconto Irpef**.

Rateazione

Le imposte risultanti dalla dichiarazione (a saldo e primo acconto) possono essere versate in un'**unica soluzione** o possono essere rateizzate in un **numero definito** di **rate** di pari importo, scelto dal contribuente.

La rateizzazione deve in ogni caso **concludersi** entro il mese di **novembre** dell'anno di presentazione della dichiarazione e può riguardare anche solo alcuni importi (ad esempio, è possibile rateizzare il saldo Irpef e versare, invece, in un'unica soluzione il primo acconto); non è rateizzabile l'acconto di novembre.

L'opzione per il pagamento rateale è effettuata in occasione del primo versamento mediante indicazione nell'apposito campo del Modello F24 del numero di rate prescelto e della rata che si sta versando (ad esempio, per indicare che si sta versando la prima rata di quattro verrà indicato nel campo denominato «*rateazione*» il numero 0104).

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli **interessi** nella misura del **4%** da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda: gli interessi **non** vanno **cumulati** con l'**imposta** ma vanno versati con il loro **apposito codice tributo**.

Contribuenti non titolari di partita Iva

I contribuenti non titolari di partita Iva che decidono di rateizzare il versamento delle imposte possono effettuare il pagamento della **prima rata entro il 18.6.2012** ovvero entro il **18.7.2012** con la **maggiorazione** dello **0,40%**.

Le rate successive vanno versate entro fine mese con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,33%** in **misura forfetaria** per ogni mese a prescindere dal giorno di versamento.

Contribuenti titolari di partita Iva

I contribuenti titolari di partita Iva che decidono di rateizzare il versamento delle imposte possono effettuare il pagamento della **prima rata entro il 18.6.2012** ovvero entro il **18.7.2012** con la **maggiorazione dello 0,40%**.

Le **rate successive** vanno versate entro il **giorno 16** di **ogni mese** con applicazione degli **interessi** dello **0,33%** in **misura forfetaria** per ogni mese a prescindere dal giorno di versamento.

2. ACCONTO per la CEDOLARE SECCA

In caso di opzione per l'applicazione della **cedolare secca**, per stabilire l'importo dell'acconto che deve essere versato bisogna calcolare il **92%** della cedolare dovuta per il **2012**, tenendo conto che:

- per **importi fino a euro 51,65**, l'**acconto non è dovuto**;
- se il risultato è **inferiore a euro 257,52**, l'**acconto è versato** entro il **30.11.2012**;
- se il risultato è **uguale o superiore a euro 257,52**, l'**acconto è versato in due rate**: la prima, nella misura del **38%** del rigo RB11, entro il **18.6.2012**; la seconda, nella misura del **54%** del rigo RB11, entro il **30.11.2012**.

Ad esempio, su un contratto con un canone di mercato di 12.000 euro l'anno, registrato nel 2011, l'acconto per il 2012 è di euro 2.318,40, con una prima rata di euro 957,60 ed una seconda di euro 1.360,80.

Il **versamento della prima rata** può essere rinviato al **18.7.2012** con la **maggiorazione dello 0,40%** oppure **rateizzato** seguendo le stesse regole previste per l'Irpef.

3. VERSAMENTO delle IMPOSTE per le SOCIETÀ di PERSONE

Anche nel caso delle **società di persone**, la **scadenza di versamento** delle imposte è rappresentata dal **16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione**.

Per le società di persone, il periodo di imposta è generalmente coincidente con l'anno solare, a meno che non siano state poste in liquidazione o non siano state effettuate operazioni straordinarie.

Nel caso della **liquidazione**, laddove questa sia iniziata nel corso del 2011 e prosegua oltre l'anno, la società di persone è tenuta a presentare **due dichiarazioni**: una per il periodo ante liquidazione, che va dall'inizio dell'esercizio sino alla data di effetto della liquidazione, che nel caso delle società di persone è quella della decisione dei soci, ed una per il periodo residuo.

Le dichiarazioni in questione devono essere presentate **entro l'ultimo giorno del nono mese successivo** a quello di **chiusura** del periodo di imposta.

L'anno nel quale effettuare il versamento delle imposte relative al periodo ante liquidazione è condizionato dalla **data di effetto** della liquidazione:

se la liquidazione è iniziata a gennaio, febbraio o marzo 2011, il termine di presentazione della dichiarazione ricadeva nello stesso anno (rispettivamente, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) e, conseguentemente, l'Irap doveva essere versata entro il 16.6.2011 (6.7.2011 se soggetta agli studi);

- se la liquidazione è iniziata nei mesi successivi, a partire da aprile 2011, il termine di presentazione della dichiarazione ricade nel 2012 e, conseguentemente, l'Irap deve essere versata entro il 18.6.2012.

Nel caso in cui, come più frequentemente avviene, la società di persone si **sciolga «direttamente»**, **senza** passare per una procedura «formale» di **liquidazione**, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento delle imposte sono quelli **ordinari**: quindi, per fare un esempio, la società di persone che si è sciolta nel mese di febbraio 2011, presenterà il Mod. Unico 2012 SP entro il 1.10.2012 e verserà le imposte entro il 18.6.2012.

Nel caso delle **operazioni straordinarie**, il termine di presentazione della dichiarazione, che condiziona, come si è detto, quello di versamento delle imposte, è legato alla **data di effetto civilistico dell'operazione**, facendo in particolare riferimento all'**ultimo giorno del nono mese successivo**.

Acconto

L'**acconto Irap** corrisponde al **99%** dell'importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale **importo** sia **superiore a euro 51,65**, e va versato in due rate:

- la **prima**, pari al **40%**, entro lo stesso **termine** per il **versamento dell'imposta a saldo** del periodo oggetto della presente dichiarazione (il versamento della prima rata non è dovuto se d'importo non è superiore a euro 103). Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il **trentesimo giorno successivo** ai predetti termini con la **maggiorazione** dello **0,40 %** a titolo di interesse corrispettivo;
- la **seconda**, pari al residuo **60%**, entro il **30.11.2012**.

Rateazione

Anche nel caso delle società di persone, l'Irap risultante dalla dichiarazione (a saldo e primo acconto) può essere versata in un'unica soluzione o rateizzata in un **numero definito** di **rate** di pari importo scelto dal contribuente.

La rateizzazione deve in ogni caso **concludersi** entro il mese di **novembre** dell'anno di presentazione della dichiarazione e può riguardare anche solo alcuni importi (ad esempio, è possibile rateizzare il saldo Irap e versare, invece, in un'unica soluzione il primo acconto); non è rateizzabile l'acconto di novembre.

L'opzione per il pagamento rateale è effettuata in occasione del primo versamento mediante indicazione nell'apposito campo del Modello F24 del numero di rate prescelto e della rata che si sta versando (ad esempio, per indicare che si sta versando la prima rata di quattro verrà indicato nel campo denominato «rateazione» il numero 0104).

Sugli importi rateizzati sono dovuti **interessi** nella misura del **4%** da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda: gli interessi **non** vanno **cumulati** con l'**imposta**, ma versati con il loro **apposito codice tributo**.

I contribuenti, che decidono di rateizzare il versamento delle imposte, possono effettuare il pagamento della **prima rata entro il 18.6.2012**, ovvero entro il **18.7.2012** con la **maggiorazione** dello **0,40%**.

4. VERSAMENTO delle IMPOSTE per le SOCIETÀ di CAPITALI e RIDETERMINAZIONE degli ACCONTI

Per le **società di capitali**, il **versamento delle imposte** a saldo e del primo acconto Ires/Irap è legato alla **chiusura del periodo di imposta**, dovendo avvenire entro il **giorno 16** del **sesto mese successivo** a tale data.

I soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, così come quelli che lo hanno chiuso nel mese di dicembre 2011 (come, ad esempio, nel caso di una società che si sia costituita nell'ottobre 2010 e abbia scelto un primo esercizio «lungo» fino al 31.12.2011), sono quindi chiamati ad effettuare il versamento entro il 18.6.2012.

Le **imprese** che **approvano** il **bilancio oltre** il termine dei **120 giorni** dalla **chiusura** dell'esercizio, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2364 c.c., devono versare il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'Ires e all'Irap, entro il **giorno 16** del **mese successivo** a quello di **approvazione** del bilancio.

In caso di **mancata approvazione** del bilancio entro il termine del **180° giorno** dalla chiusura dell'esercizio, il **versamento** deve, comunque, essere effettuato entro i **termini ordinari** (16 giugno, che diventa 18 luglio nel caso vi fossero state le condizioni per il differimento dei termini di approvazione).

I termini per il versamento delle imposte possono in ogni caso essere **differiti di 30 giorni**, **maggiorando** le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

Nel caso del differimento del termine per l'approvazione del bilancio, a seguito di Assemblea in prima convocazione deserta o comunque non validamente costituita per mancanza del *quorum*, con conseguente **approvazione** del bilancio in **seconda convocazione** nei **successivi 30 giorni**, i termini di versamento delle imposte non vengono in alcun caso condizionati, come è evidenziato nella C.M. 19.6.2002, n. 54/E.

Acconto

La **misura dell'acconto** è pari al **100%** dell'**imposta a saldo** relativa all'anno precedente (**metodo storico**), quale risulta dal rigo RN17 Modello Unico 2012 SC «Ires dovuta o differenza a favore del contribuente», a prescindere dal risultato a debito o a credito della dichiarazione.

L'**acconto non** è dovuto se il rigo in questione presenta un **importo non superiore a euro 20,66** ed è dovuto in un'**unica soluzione**, entro i termini previsti per il versamento del secondo acconto, se **non è superiore a euro 257,50**.

Nel caso in cui l'ammontare sia **maggiore di euro 257,50**, l'acconto va versato in **due rate** determinate nelle seguenti misure:

- **40%** a titolo di **primo** acconto;
- **60%** a titolo di **secondo** acconto.

Nella **determinazione** degli **acconti 2012**, i contribuenti **non** devono **tenere conto**, nella misura del **70%**, delle **ritenute** su interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1, D.Lgs. 239/1996, scomutate per il periodo di imposta precedente.

Ai fini del calcolo dell'acconto non si devono, inoltre, considerare gli effetti delle seguenti disposizioni agevolative:

- art. 42, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010 – **Reti d'impresa**;
- art. 2, co. 5, D.L. 225/2010, conv. con modif. dalla L. 10/2011 – **Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti**.

Nella **determinazione** degli **acconti 2012** si deve invece tener conto:

- delle disposizioni di cui all'art. 2, co. 36-decies e 36 undecies, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011 che ha apportato alcune novità relativamente alla **tassazione delle società non operative** di cui all'art. 30, L. 724/1994. Tale disciplina ha previsto:
 - l'**aumento** dell'aliquota **Ires** al **38%**;
 - nuovi **requisiti** per i quali si viene a verificare la **non operatività della società**, ovvero nel caso in cui si verifichi una **perdita fiscale per 3 anni consecutivi** o nel caso in cui si verifichi una perdita fiscale per **2 periodi** e **nel terzo venga dichiarato un reddito inferiore** all'ammontare minimo determinato a norma dell'art. 30, co. 3, L. 724/1994.

Gli acconti dovuti per il periodo d'imposta di **prima applicazione (2012)** devono essere determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni; tali acconti vanno ricalcolati tenendo conto della nuova aliquota maggiorata;

- delle disposizioni di cui all'art. 2, co. da 36-terdecies a 36-sexiesdecies, D.L. 138/2011 che ha previsto la **tassazione sui beni concessi ai soci ed ai familiari** dell'imprenditore qualora il corrispettivo pattuito per il loro godimento sia inferiore al valore che lo stesso avrebbe nel mercato.

In particolare, gli acconti dovuti per il **primo periodo d'imposta di applicazione** delle nuove disposizioni **(2012)** devono essere ricalcolati sulla base dell'imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni già dal periodo d'imposta 2011, rendendo indeducibili i costi relativi ai beni concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento e ricalcolando **gli acconti Ires 2012** sulla maggiore imposta così rideterminata.

L'alternativa al metodo storico è l'applicazione del **metodo previsionale**: il soggetto Ires ha la possibilità di commisurare l'acconto sulla base dell'imposta che presume di dover versare per l'anno successivo. Va tenuto presente che, se a posteriori l'acconto totale versato dovesse risultare inferiore a quello dovuto in base al rigo «*Ires dovuta o differenza a favore del contribuente*» del Modello Unico 2013 SC, e cioè inferiore al 100% dell'importo indicato in tale rigo, il contribuente sarebbe sanzionato per insufficiente versamento dell'acconto, con conseguente applicazione di una **sanzione** pari al **30%** di quanto non versato, oltre gli **interessi**, salvo la possibilità di ricorrere all'istituto del **ravvedimento operoso**.

In caso di adesione al regime di **tassazione per trasparenza**, va ricordato come gli obblighi d'acconto permangano, nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, **anche** in capo alla società partecipata.

Laddove, invece, sia stata attivata la **tassazione di gruppo**, gli obblighi di versamento dell'acconto ricadono **esclusivamente** in capo alla società o ente consolidante.

Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuato, ai sensi dell'art. 118, co. 3, D.P.R. 917/1986, sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate, ovvero, sulla base di quanto disposto dall'art. 4, D.L. 69/1989, conv. con modif. dalla L. 154/1989. Per effetto dell'intervento operato dalla Finanziaria 2008, anche la scadenza per l'esercizio dell'opzione per l'adozione del regime di tassazione di gruppo è stata riallineata a quanto previsto per i versamenti di imposta e, dunque, fissata al sedicesimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

L'**acconto Irap** corrisponde al **100%** dell'importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia **superiore a euro 20,66**, e va versato alle **stesse scadenze** previste per gli acconti Ires.

Rateazione

Le imposte risultanti dalla dichiarazione (a saldo e primo acconto) possono essere versate in un'**unica soluzione** o possono essere rateizzate in un **numero definito** di **rate** di pari importo scelto dal contribuente.

La rateizzazione deve in ogni caso **concludersi** entro il mese di **novembre** dell'anno di presentazione della dichiarazione e può riguardare anche solo alcuni importi (ad esempio, è possibile rateizzare il saldo Ires e versare, invece, in un'unica soluzione il primo acconto); non è rateizzabile l'acconto di novembre.

L'opzione per il pagamento rateale è effettuata in occasione del primo versamento mediante indicazione nell'apposito campo del Modello F24 del numero di rate prescelto e della rata che si sta versando (ad esempio, per indicare che si sta versando la prima rata di quattro verrà indicato nel campo denominato «rateazione» il numero 0104).

Sugli importi rateizzati sono dovuti **interessi** nella misura del **4%** da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda: gli interessi **non** vanno **cumulati** con l'**imposta**, ma versati con il loro **apposito codice tributo**.

I contribuenti (con esercizio coincidente con l'anno solare), che decidono di rateizzare il versamento delle imposte, possono effettuare il pagamento della **prima rata entro il 18.6.2012**, ovvero entro il **18.7.2012** con la **maggiorazione dello 0,40%**.

Le **rate successive** vanno versate entro il **giorno 16 di ogni mese** con applicazione degli interessi dello **0,33%** in misura forfetaria per ogni mese a prescindere dal giorno di versamento.

PERSONE FISICHE e SOGGETTI DIVERSI che APPLICANO gli STUDI di SETTORE – SCADENZE			
Tipologia contribuenti	Tipologia versamenti	Scadenza	Scadenza originaria con maggiorazione 0,40%
Persone fisiche	Versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e acconto della cedolare secca sugli affitti	18.6.2012	18.7.2012
Soggetti diversi dalle persone fisiche che applicano gli studi di settore	Versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e acconto della cedolare secca sugli affitti	18.6.2012	18.7.2012